



Regione Lombardia

Giunta Regionale
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
LAVORO
TUTELA DEL LAVORO E INTERVENTI PER IL REIMPIEGO

Provincia di Bergamo - Settore V Istruzione, Formazione,
Lavoro e Attività Produttive
Viale Papa Giovanni XXIII n. 106
24100 BERGAMO (BG)
Email: formazione@pec.provincia.bergamo.it

PROVINCIA DI BRESCIA - Settore Lavoro
Via Cefalonia 50
25100 BRESCIA (BS)
Email: protocollo@cert.provincia.brescia.it

PROVINCIA DI COMO - Settore Formazione Lavoro
Via Volta 44
22100 COMO (CO)

PROVINCIA DI CREMONA - Settore Economia,
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - Unità
Operativa per la Mobilità
Via Dante 134
26100 CREMONA (CR)
Email: protocollo@provincia.cr.it

PROVINCIA DI LECCO - Settore Formazione
Professionale e Lavoro
Corso Matteotti 3B
23900 LECCO (LC)
Email: provincia.lecco@legalmail.camcom.it

Referente per l'istruttoria della pratica: PATRIZIA DOSSENA

Tel. 02/6765.1926

TUTELA DEL LAVORO E INTERVENTI PER IL REIMPIEGO
Via Cardano, 10 – 20124 Milano – e-mail: formazione@pec.regione.lombardia.it
Tel. 02/6765.1926 Fax. 02/6765.6292

PROVINCIA DI LODI Settore Sviluppo Economico e
Formativo - U.O. Politiche del Lavoro e Promozione
all'Impiego
Via Fanfulla 14
26900 LODI (LO)
Email: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

PROVINCIA DI MANTOVA - Ufficio Coordinamento
Amministrativo - Rete CPI
Via Don Maraglio 4
46100 MANTOVA (MN)

AFOL Milano Area Lavoro Centro per l'Impiego
Viale Jenner 24
20100 MILANO (MI)

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA Formazione
Professionale, Lavoro, Programmazione Socio Sanitaria
EXPO - Area Cambiagli
Via Cernuschi 8
20052 MONZA (MB)

PROVINCIA DI VARESE Settore Lavoro e Sociale
Via Valverde 2
21100 VARESE (VA)

Provincia di Sondrio - Settore Lavoro e Formazione
Via XXV Aprile 28
23100 SONDRIO (SO)
Email: protocollo@cert.provincia.so.it

Provincia di Pavia - Settore Attività Produttive Lavoro -
Formazione e Sviluppo
Piazza Italia n. 5
27100 PAVIA (PV)
Email: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Oggetto : Legge 223/91 e Legge 236/93 – Proroga del termine per l'esercizio delle facoltà di licenziamento.

In sede di riunione della Sottocommissione Permanente Mobilità/Ammortizzatori Sociali in deroga è stato esaminato il parere espresso, a seguito di un caso specifico, dalla Divisione VIII del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (allegato).

Referente per l'istruttoria della pratica: PATRIZIA DOSSENA

Tel. 02/6765.1926

TUTELA DEL LAVORO E INTERVENTI PER IL REIMPIEGO
Via Cardano, 10 – 20124 Milano – e-mail: formazione@pec.regione.lombardia.it
Tel. 02/6765.1926 Fax. 02/6765.6292

Nella citata nota si rileva che “il termine previsto dall’art. 24 della Legge 223/91 può essere derogato, a norma dell’art. 8, comma 4 della Legge 236/93, con l’accordo conclusivo della procedura di esame congiunto e quindi della necessità di avviare una nuova procedura di mobilità nel caso un’impresa dovesse procedere a licenziamenti collettivi successivi al predetto termine”.

Le Parti Sociali e la Regione Lombardia hanno convenuto di approfondire la questione con la competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali perché sin dagli anni '90 l'ex Commissione Regionale per l'Impiego della Lombardia e le Commissioni che si sono avvicendate nel corso degli anni, in ultimo la C.R.P.L.F., hanno espresso un orientamento più flessibile al riguardo. In particolare è stata ammessa la possibilità di prorogare la scadenza entro la quale intimare i licenziamenti subordinandola alla stipula di un ulteriore accordo sindacale integrativo da sottoscrivere entro i termini già previsti per l'effettuazione dei licenziamenti (120 gg. o il diverso termine indicato nell'accordo sindacale di chiusura della procedura).

La competente Struttura regionale ha predisposto una nota (allegata) con la quale ha chiesto al MLPS di voler confermare la lettura interpretativa che la C.R.P.L.F. lombarda ha adottato in considerazione anche dell'attuale situazione di crisi.

Il Ministero ha risposto a tale richiesta (con nota allegata) confermando il parere già espresso.

Alla luce di tale parere, dunque, si comunica che non sarà più possibile attivare accordi integrativi da parte dei datori di lavoro, pertanto il documento "**Modalità di controllo**" distribuito ai funzionari provinciali durante gli incontri formativi compiuti dalla Regione nel trimestre dicembre 2008-febbraio 2009, al punto **1.4 Accordo o mancato accordo - termine entro il quale devono essere intimati i licenziamenti** è così modificato:

- **120 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo (anche nel caso in cui non sia indicato alcun termine) o diverso termine previsto dall'accordo.**
Se l'intimazione dei licenziamenti avviene oltre i termini previsti nell'accordo sindacale, il datore di lavoro ai fini dell'inserimento dei lavoratori nella lista di cui alla L.223/91 deve avviare una nuova procedura di mobilità (laddove sussistano le condizioni).
In nessun caso è ammessa la presentazione di accordi integrativi o altra documentazione.

Ne consegue che, rispetto alla modulistica inviata dalla Regione alle Province con mail del 18 novembre 2008, la Struttura regionale competente ha stralciato dalla “scheda azienda” il punto che riguarda la data di eventuali accordi integrativi e nelle istruzioni per la compilazione della citata

Referente per l'istruttoria della pratica: PATRIZIA DOSSENA

Tel. 02/6765.1926

TUTELA DEL LAVORO E INTERVENTI PER IL REIMPIEGO

Via Cardano, 10 – 20124 Milano – e-mail: formazione@pec.regione.lombardia.it

Tel. 02/6765.1926 Fax. 02/6765.6292

scheda ha eliminato il riferimento ai menzionati accordi integrativi.

Per opportunità si allegano il modello "scheda azienda" riveduto e le relative istruzioni per la compilazione della medesima.

Le Amministrazioni Provinciali, ad avvenuta ricezione della presente nota, sono tenute ad aggiornare la modulistica presente sui propri siti istituzionali.

Inoltre poiché le precedenti indicazioni sono in vigore dagli anni '90, si rende necessaria un'adeguata informazione a tutti gli attori coinvolti, occorrerà quindi diffondere ampiamente le direttive ministeriali, segnalando alle imprese che presenteranno le comunicazioni di cui all'art. 4 comma 9 L.223/91 di attenersi alle citate disposizioni.

Considerato che la l.r. 28 settembre 2006 n.22 attribuisce alla C.R.P.L.F. l'approvazione delle liste di mobilità e la stessa ha demandato tale compito alla Sottocommissione Permanente Mobilità/Ammortizzatori, considerata la necessità di prevedere una fase transitoria e di adottare indicazioni che non creino disparità di trattamento tra lavoratori, tale Organismo nella seduta del 20 dicembre 2010 ha deciso che riguardo all'istruttoria delle citate comunicazioni le Province si atterranno alle seguenti disposizioni:

- non potranno essere inseriti nella lista di mobilità di cui alla L.223/91 i lavoratori licenziati a seguito di eventuali accordi integrativi sottoscritti dal **1 febbraio 2011**.
- potranno invece essere inseriti nella suddetta lista i lavoratori licenziati a seguito di eventuali accordi integrativi sottoscritti entro il **31 gennaio 2011**.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

PAOLA NEGRONI

Referente: Giuseppina de Stefano
Tel.02/67653410

All.: nota Prot. n. 15/VIII/0002982 del 10/02/2010
nota Prot. n. E1.2010.0377177 del 26/04/2010
nota inviata via fax il 4/05/2010
nuovo modello scheda azienda
istruzioni per la compilazione scheda azienda

Referente per l'istruttoria della pratica: PATRIZIA DOSSENA

Tel. 02/6765.1926

TUTELA DEL LAVORO E INTERVENTI PER IL REIMPIEGO
Via Cardano, 10 – 20124 Milano – e-mail: formazione@pec.regione.lombardia.it
Tel. 02/6765.1926 Fax. 02/6765.6292

10/02/2010 09:24 00390646834278

D.G. TUTELA DIV. VIII

PAG 01/01



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIV. VIIIMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 10/02/2010
Prot. 15 / VIII / 0002962 / 10.02.02

Prot. R. 3 / 1 Ali' meatore

OGGETTO : Soc.
licenziamento.

. Proroga del termine per l'esercizio della facoltà di

Con riferimento alla comunicazione relativa all'oggetto, si rileva che il termine previsto dall'art. 24 della legge n. 223/91 può essere derogato, a norma dell'art. 8, comma 4 della legge 236/93, con l'accordo conclusivo della procedura di esame congiunto.

La medesima disposizione non prevede la possibilità di prorogare il termine così stabilito, pertanto, a parere dello scrivente, sarà necessario avviare una nuova procedura di mobilità per procedere a licenziamenti collettivi successivi al predetto termine.

IL DIRIGENTE LA DIVISIONE
Dott.ssa Clelia VALLE



Regione Lombardia

Giunta Regionale
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
AUTORITA' DI GESTIONE

Protocollo E1.2010.0377177 del 26/04/2010
Firmato digitalmente da RENATO PIROLA

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - c.a.
Dott. Giuseppe Mastropietro
Via Fornovo 8 - Pal. B
00192 ROMA (RM)
Email: dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it

Oggetto : Legge 223/91 e Legge 236/93 – Proroga del termine per l'esercizio delle facoltà di licenziamento.

In sede di riunione della Sottocommissione Permanente Mobilità/Ammortizzatori Sociali in deroga - delegata in tali materie dalla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione della Lombardia (C.R.P.L.F.) è stato esaminato il parere espresso recentemente dalla Divisione VIII di codesto Ministero con nota Prot. n. 15/VIII/0002982 del 10/02/2010.

Nella citata nota si rileva che "il termine previsto dall'art. 24 della Legge 223/91 può essere derogato, a norma dell'art. 8, comma 4 della Legge 236/93, con l'accordo conclusivo della procedura di esame congiunto e quindi della necessità, a parere del Ministero, di avviare una nuova procedura di modalità nel caso un'impresa dovesse procedere a licenziamenti collettivi successivi al predetto termine".

Pur riconoscendo la conformità dell'interpretazione al dato testuale della normativa vigente, si fa presente che sin dagli anni '90 l'ex Commissione Regionale per l'Impiego della Lombardia aveva espresso un orientamento più flessibile al riguardo. Aveva, infatti, ammesso la possibilità di prorogare la scadenza entro la quale intimare i licenziamenti subordinandola alla stipula di un

Referente per l'istruttoria della pratica: GIUSEPPINA DE STEFANO

Tel. 02/6765.3410

AZIONI PER LE POLITICHE DEL LAVORO
Via Cardano, 10 – 20124 Milano – e-mail: formazione@pec.regione.lombardia.it
Tel. 02/6765.3410 Fax. 02/6765.2030

ulteriore accordo sindacale integrativo da sottoscrivere, in ogni caso, entro i termini già previsti per l'effettuazione dei licenziamenti (120 gg. o il diverso termine indicato nell'accordo sindacale di chiusura della procedura).

Ciò, ovviamente, ferma restando la non modificabilità del numero dei lavoratori da porre in mobilità.

Tale orientamento (che ci risulta venga tuttora seguito anche in altre Regioni) è stato poi condiviso anche dalle Commissioni che si sono avvicendate nel corso degli anni e in ultimo dalla C.R.P.L.F., permettendo di risolvere alcune situazioni particolarmente complesse e difficili.

Si pensi ai casi in cui il datore di lavoro non sarebbe più in grado di avviare una nuova procedura di mobilità poiché non possiede più il requisito occupazionale o i requisiti numerici (limite minimo esuberi nell'ambito di una stessa provincia) o i casi di particolari procedure concorsuali ove uno o più lavoratori restano in carico, a volte per qualche anno, per collaborare e concludere le operazioni d'esercizio ed è necessario posticipare la scadenza o, ancora, i casi in cui l'applicazione di criteri per la messa in mobilità di lavoratori, quali la "volontarietà", presuppongono un processo di maturazione delle scelte dei lavoratori stessi.

Si tratta, soprattutto, di un orientamento, quello sin qui seguito dalla C.R.P.L.F., che risponde alla logica di attenzione alle ricadute sociali della messa in mobilità di lavoratori che la stessa C.R.P.L.F., nell'esaminare la nota citata in premessa e pur apprezzandone la coerenza con il dato normativo, ha ritenuto di sostenere e confermare, a maggior ragione in un periodo, come l'attuale, nel quale opportunamente si moltiplicano, da parte di tutti i soggetti in causa, gli sforzi finalizzati a minimizzare l'impatto sociale della crisi economica.

Si chiede quindi a codesto Ministero di voler confermare la lettura interpretativa che la C.R.P.F.L. lombarda (nonché, come detto, altre Regioni) ha adottato a riguardo anche tenuto conto della portata delle stesse nell'attuale momento.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

RENATO PIROLA

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Referente per l'istruttoria della pratica: GIUSEPPINA DE STEFANO

Tel. 02/6765.3410

AZIONI PER LE POLITICHE DEL LAVORO

Via Cardano, 10 – 20124 Milano – e-mail: formazione@pec.regione.lombardia.it

Tel. 02/6765.3410 Fax. 02/6765.2030



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro - Divisione VIII
Via Fornovo, 8 - 00192 ROMA
E-MAIL: div8tutelaalavoro@lavoro.gov.it
Fax: 06/46834278



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 04/05/2010
Prot. 15 / VIII / 0010060 / 16.02.05

Rif. AG AMM soe.

Alla Regione Lombardia
D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro
c.a. dott.ssa Giuseppina De Stefano
c.a. dott. Balzarini
fax. 02/67652030

Oggetto: legge 223/91 e legge 236/93 – proroga del termine per l'esercizio della facoltà di licenziamento.

Con riferimento alla Vostra nota del 27 aprile u.s., relativa alla proroga del termine per l'esercizio della facoltà di licenziamento, questo Ufficio conferma quanto già comunicato con nota prot. N. 15/VIII/0002982 del 10/02/2010.

IL DIRIGENTE LA DIVISIONE

Dr.ssa Clelia Valle

Istruzioni per la compilazione dei dati dell'Azienda

(1) Totale organico aziendale: il dato relativo all'organico complessivo di tutte le sedi dell'azienda deve essere riferito alla data di avviamento della procedura

(2) Unità produttive interessate: indicare tutte le unità produttive interessate alla procedura di mobilità nella Regione Lombardia

(3) Requisiti CIGS: specificare se l'azienda rientra nel campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale

(4) Mobilità lunga: nel caso l'azienda rientri nel campo di applicazione di quanto previsto dall'art. 5 L. 451/94 e succ. modd. e integr., cosiddetta "mobilità lunga" precisare gli estremi del decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

(5) Data accordo o mancato accordo: si intende la data del verbale di accordo sindacale, o di mancato accordo in sede pubblica

(6) Causale mobilità: indicare tra quelli sotto elencati il riferimento normativo per il quale si ricorre alla mobilità;

- **art. 3 co.3 L.223/91** - Lavoratori licenziati da imprese in fallimento, concordato preventivo con cessazione dei beni, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria con cessazione attività
- **art. 4 co.1 L.223/91** - Lavoratori ammessi alla C.I.G.S. e licenziati da imprese che non possono garantire il loro reimpiego
- **art. 24 co.1 L.223/91** - Lavoratori licenziati per riduzione di personale
- **art. 24 co.2 L.223/91** - Lavoratori licenziati per cessazione attività

La casella (**L. 236/93 art. 4 comma 1**) si riferisce unicamente ai lavoratori licenziati da aziende al di sotto di 16 dipendenti.